



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 27 del Reg. del 18/07/2024</p>	<p>OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.</p>
---	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **09:00** nella residenza municipale, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, sotto la Presidenza di SAVERIO FIORILLO con l'assistenza del Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO LUMARE.

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000			PR.	AS.
<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole. 12/07/2024</p> <p>Il Responsabile Istruttore Direttivo Contabile DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI</p>	1) CIURA COSIMO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2) ANCORA GIUSEPPINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3) LADOGANA SALVATORE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4) MARINELLI PIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5) MARINELLI MARIA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6) MONOPOLI CIRO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole. 12/07/2024</p> <p>Il Responsabile Servizi Finanziari DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI</p>	7) GUIDA FRANCESCA CONCETTA	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>
	8) STRUSI COSIMO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9) FIORILLO SAVERIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10) FASCIANO ANTONIO PIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	11) MARINELLI COSIMO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12) STRUSI GIANPIERO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13) SIBILLIO MARISTELLA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTALE			12	1

Considerato che il numero di 12 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno riportato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula dell'Assessore al Bilancio;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, di seguito denominato AGER Puglia. La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Richiamato il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'Ente territorialmente competente AGER Puglia con determinazione n. 411 del 09/07/2024, giusta delibera di presa d'atto del Consiglio comunale n. 26 in data odierna, che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 13/08/2020, modificato con delibere di Consiglio comunale n. 17 del 31/07/2021, n. 9 del 09/05/2023 e n. 21 del 22/04/2024.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato complessivamente nell'importo di € 1.059.683,00 per l'anno 2024 e di € 1.104.723,00 per l'anno 2025;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3, lett. e) f) dell'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche con criteri razionali richiamati dal D.P.R. n. 158 del 1999. E' ammessa la determinazione “per differenza”, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito (Qd) per differenza rispetto al dato globale (in formule: $Qnd = QT - Qd$). E' possibile determinare Qnd sulla base dei coefficienti di

produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del citato D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta (per ciascuna categoria di utenza). In applicazione del metodo innanzi illustrato QT dell'anno 2023 è pari a Kg 2.314.740,00, Qd è pari a Kg 2.016.418,07, Qnd è pari a Kg 298.321,94, pertanto la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macro-utenze domestica e non domestica è pari a:

- 87,11 % a carico delle utenze domestiche;
- 12,89 % a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del vigente regolamento TARI nella modulazione della tariffa deve essere assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, nella misura pari ai 2/3 dell'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. A fronte della percentuale di raccolta differenziata registrata per il 2023 pari al 80,33% e per il 2022 pari al 79,89%, l'abbattimento dei costi variabili delle utenze domestiche è quantificato pari al 0,29% ($80,33-79,89 \cdot 2/3$), ovvero € 1.493,49 traslate sulla quota variabile delle utenze non domestiche

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	2.016.418,07	87,11	€ 413.967,47	€ 509.144,39	€ 1.493,49	€ 507.650,90
Und	298.321,94	12,89	€ 61.245,03	€ 75.326,11	-€ 1.493,49	€ 76.819,60
Totale	2.314.740,00	100,00	€ 475.212,50			€ 584.470,50

Verificato che l'onere derivante dal minor gettito delle riduzioni tariffarie previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2024 in € 28.662,85 (di cui € 13.453,50 quota fissa e € 15.209,35 quota variabile) trova copertura mediante ripartizione del minor gettito sull'intera platea dei contribuenti.

Dato atto:

- dei coefficienti Ka e Kb, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, confermati nella misura già deliberata negli anni precedenti:

Tipologie famiglie	Quota fissa		Quota variabile	
	Ps	Ka(n)	Ps	Kb(n)
Nuclei familiari con 1 componente	fisso	0,81	min	0,60
Nuclei familiari con 2 componenti	fisso	0,94	min	1,40
Nuclei familiari con 3 componenti	fisso	1,02	min	1,80
Nuclei familiari con 4 componenti	fisso	1,09	min	2,20
Nuclei familiari con 5 componenti	fisso	1,10	min	2,90
Nuclei familiari con 6 o più componenti	fisso	1,06	min	3,40

- dei coefficienti Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 derogati, ai sensi dell'art. 57-bis D.L. 124/2019, nei limiti minimo e massimo nella misura massima del 50% come già deliberato negli anni precedenti:

Categorie	Coefficiente quota fissa		Coefficiente quota variabile	
	Valore	Kc(ap)	Valore	Kd (ap)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	min	0,450	min	4,000
2 Cinematografi e teatri	max+50%	0,705	max+50%	6,180
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	min	0,360	min	3,200
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	min	0,630	min	5,530
5 Stabilimenti balneari	min	0,350	min	3,100
6 Esposizioni, autosaloni	min	0,340	min	3,030
7 Alberghi con ristorante	max	1,410	max	12,450
8 Alberghi senza ristorante	min	0,850	min	7,500
9 Case di cura e riposo	min	0,900	min	7,900
10 Ospedale	min	0,860	min	7,550
11 Uffici, agenzie	max	1,170	max	10,300
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	max+50%	1,185	max+50%	10,395
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	max	1,130	max	9,900
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	medio	1,255	medio	11,050
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	max	0,910	max	8,000
16 Banchi di mercato beni durevoli	min	1,190	min	10,450
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	medio	1,345	medio	11,830
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	medio	0,905	medio	7,955
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	max	1,380	max	12,100
20 Attività industriali con capannoni di produzione	max+50%	1,410	max+50%	12,375
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	max+50%	1,380	max+50%	12,165
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	min-50%	1,700	min-50%	14,965
23 Mense, birrerie, amburgherie	min	2,550	min	22,400
24 Bar, caffè, pasticceria	min-50%	1,280	min-50%	11,250
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	min	1,560	min	13,700
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	min	1,560	min	13,770
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	min-50%	2,210	min-50%	19,465
28 Ipermercati di generi misti	min	1,650	min	14,530
29 Banchi di mercato genere alimentari	min-50%	1,675	min-50%	14,750
30 Discoteche, night-club	max	1,910	max	16,800

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi del comma 3 dall'art. 21 del vigente regolamento TARI, le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2024:

- prima rata: 31/08/2024
- seconda rata: 31/10/2024
- terza rata: 31/12/2024
- quarta rata: 28/02/2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2024.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- l'art. 7, comma 7-quater del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 stabilisce *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.
- l'articolo 15-ter del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, introdotto in sede di Conversione in Legge 04 luglio 2024 n. 95, interviene modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni nella L. 15/2022) prorogando, per il 2024, il termine del 30 aprile 2024 per i provvedimenti relativi alla TARI al 20 luglio 2024.
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n.	12	(Assenti n. 1 - Guida)
Votanti n.	10	
Astenuti n.	2	(Strusi Gianpiero, Sibillio)
Favorevoli n.	8	
Contrari n.	2	(Fasciano, Marinelli Cosimo),

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con propria deliberazione n. 26 del 18/07/2024 il Comune di Monteiasi ha preso atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall'Ente territorialmente competente AGER Puglia con determina n. 411 del 09/07/2024, pari a **€ 1.059.683,00** per l'anno 2024 e a **€ 1.104.723,00** per l'anno 2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui agli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario, anno 2024;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
 - la componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - la componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 3, lett. e) f) dell'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024
 - prima rata: 31/08/2024
 - seconda rata: 31/10/2024
 - terza rata: 31/12/2024
 - quarta rata: 28/02/2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2024.
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n.	12	(Assenti n. 1 - Guida)
Votanti n.	10	
Astenuti n.	2	(Strusi Gianpiero, Sibillio)
Favorevoli n.	8	
Contrari n.	2	(Fasciano, Marinelli Cosimo),

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SAVERIO FIORILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO LUMARE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online con numero di affissione e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal _____ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi: _____

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CLARA CARMEN BENEDETTA MINIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 18/07/2024 perchè;

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

è stata affissa all'albo pretorio comunale online il _____ e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO LUMARE

COMUNE DI MONTEIASI (TA) -TARIFE TARI 2024 -

DATI RIEPILOGATIVI DELLE UTENZE DOMESTICHE

COMUNE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI - AREA SUD

Tipologie famiglie	Superficie Totale abitazioni	Utenze familiari	Coefficiente quota fissa	Quf	Tariffa Quota Fissa	Coefficiente quota variabile	Quv	Cu	Tariffa Quota variabile per utenza familiare
	m ²	n.	Ka(n)	€/m ² /anno	€/m ² Ka(n) x Quf	Kb(n)	Kg/famiglia	€/kg	€/utenza k(bn) x Quv x Cu
Nuclei familiari con 1 componente	95.788,00	742	0,81	1,35878245	1,101	0,60	616,05758	0,2587738	95,65
Nuclei familiari con 2 componenti	97.187,00	648	0,94		1,277	1,40			223,19
Nuclei familiari con 3 componenti	69.393,00	485	1,02		1,386	1,80			286,96
Nuclei familiari con 4 componenti	56.648,00	368	1,09		1,481	2,20			350,72
Nuclei familiari con 5 componenti	8.066,00	61	1,10		1,495	2,90			462,32
Nuclei familiari con 6 o più componenti	3.390,00	18	1,06		1,440	3,40			542,03
	330.472,00	2.322							

COMUNE DI MONTEIASI (TA) -TARIFE TARI 2024 -

DATI RIEPILOGATIVI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI AREA SUD

Categorie	Numero Utenti	Superficie totale categoria	Coefficiente quota fissa	Qapf	Quota fissa	Coefficiente quota variabile	Cu	Quota variabile	Tariffa Totale
	n.	mq	Kc(ap)	€/mq/anno	€/mq Kc(ap) x Qapf	Kd (ap)	€/Kg	€/mq Kd(ap) x Cu	€/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	18	1.297,00	0,450	€ 1,82954	0,823	4,000	€ 0,26107	1,044	€ 1,86758
2 Cinematografi e teatri	0	0,00	0,705		1,290	6,180		1,613	€ 2,90325
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	40	4.166,00	0,360		0,659	3,200		0,835	€ 1,49407
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	22,00	0,630		1,153	5,530		1,444	€ 2,59634
5 Stabilimenti balneari	0	0,00	0,350		0,640	3,100		0,809	€ 1,44966
6 Esposizioni, autosaloni	1	305,00	0,340		0,622	3,030		0,791	€ 1,41309
7 Alberghi con ristorante	1	275,00	1,410		2,580	12,450		3,250	€ 5,83000
8 Alberghi senza ristorante	1	266,00	0,850		1,555	7,500		1,958	€ 3,51315
9 Case di cura e riposo	0	0,00	0,900		1,647	7,900		2,062	€ 3,70906
10 Ospedale	0	0,00	0,860		1,573	7,550		1,971	€ 3,54450
11 Uffici, agenzie	23	2.791,00	1,170		2,141	10,300		2,689	€ 4,82960
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	16	967,00	1,185		2,168	10,395		2,714	€ 4,88185
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	18	3.158,00	1,130		2,067	9,900		2,585	€ 4,65199
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	516,00	1,255		2,296	11,050		2,885	€ 5,18092
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	52,00	0,910		1,665	8,000		2,089	€ 3,75346
16 Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,190		2,177	10,450		2,728	€ 4,90536
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10	640,00	1,345		2,461	11,830		3,088	€ 5,54921
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	543,00	0,905		1,656	7,955		2,077	€ 3,73256
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	414,00	1,380		2,525	12,100		3,159	€ 5,68374
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1	9.231,00	1,410		2,580	12,375		3,231	€ 5,81042
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2	116,00	1,380		2,525	12,165		3,176	€ 5,70071
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3	284,00	1,700		3,110	14,965		3,907	€ 7,01716
23 Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	2,550		4,665	22,400		5,848	€ 10,51334
24 Bar, caffè, pasticceria	9	956,00	1,280		2,342	11,250		2,937	€ 5,27887
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17	2.787,00	1,560		2,854	13,700		3,577	€ 6,43077
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3	236,00	1,560		2,854	13,770		3,595	€ 6,44905
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	420,00	2,210		4,043	19,465		5,082	€ 9,12505
28 Ipermercati di generi misti	0	0,00	1,650		3,019	14,530		3,793	€ 6,81212
29 Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	1,675		3,064	14,750		3,851	€ 6,91529
30 Discoteche, night-club	0	0,00	1,910		3,494	16,800		4,386	€ 7,88043
	193	29.442,00							